

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A."**

**Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 1
Denominazione**

1. E' costituita la società per azioni denominata "Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.", sinteticamente indicata anche con l'acronimo "A.R.R.R. S.p.A." a capitale sociale pubblico, di seguito indicata società.

**Articolo 2
Sede**

1. La società ha sede legale ed amministrativa in Firenze.
2. L'Assemblea può deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o amministrativa, istituire o sopprimere sedi secondarie. L'organo amministrativo può modificare la sede legale o amministrativa nell'ambito del Comune sopra indicato.

**Articolo 3
Durata**

1. La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

**Articolo 4
Oggetto sociale**

1. La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:
 - a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:
 - 1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;
 - 2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;
 - 3) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;
 - b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare:
 - 1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale;

- 2) elaborazione di piani di azione per l'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
 - 3) attività di raccordo tra le politiche regionali in materia di energia e la programmazione locale, in particolare i piani di azione per l'energia sostenibile;
 - 4) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti in relazione alla programmazione di cui al punto 1 e ai singoli piani di azione di cui al punto 2;
- c) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia, e relative attività di monitoraggio e valutazione;
- d) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;
- e) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, nonché il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori;
- f) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori dei settori in cui opera la società attraverso lo "Sportello Informambiente";
- g) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;
- h) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;
- l) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all' articolo 36-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della L.R. n. 25/1998;
- m) sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23- ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 39/2005 (disposizioni in materia di energia);
- n) gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori e tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22-bis della l.r. 39/2005;
- o) attività di controllo degli attestati di prestazione energetica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 lettera h-ter della l.r. 39/2005, anche tramite ispezioni alle opere e agli edifici;
- p) attività di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di ispezione, anche a campione, degli stessi impianti, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h bis della l.r. 39/2005;
- q) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione per il risparmio energetico, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
- r) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;

- s) promozione dell'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;
- t) promozione di buone pratiche e protocolli di efficienza energetica e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;
- u) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;
- v) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la Regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia;
- z) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società.

2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte, in particolare, ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.

3. La Società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4. La società svolge le attività di cui al comma 1 in attuazione del Piano delle attività previsto dall'art. 7 della LR 87/09 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 commi 2 e 3 del presente Statuto.

5. Oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale previo controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9.

Titolo II CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila), in numero di 1.000 (mille) azioni nominative del valore nominale di euro 1.100,00 (millecento) ciascuna.

2. La partecipazione azionaria appartiene interamente alla Regione Toscana ed è cedibile esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 87/2009, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 3, e 5 della citata l.r., ferma restando la partecipazione della Regione per una quota comunque non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

3. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società può ricevere contributi volontari da parte del socio e di terzi. Per lo stesso scopo possono essere effettuati finanziamenti da parte del socio, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Titolo III **ASSEMBLEA – ORGANO AMMINISTRATIVO - COLLEGIO SINDACALE**

Articolo 6 **Assemblea**

1. La Regione Toscana partecipa all'Assemblea in qualità di socio unico con le modalità stabilite dalla legge regionale 20 aprile 2008, n. 20, sulla base delle indicazioni definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché ubicato sul territorio regionale.

3. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere elevato a 180 giorni nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne è fatta richiesta dal socio unico.

4. L'assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 7 **Organi amministrativi**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri a cinque membri, o da un Amministratore unico.

2. Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione:

- i membri devono essere nominati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi decreti attuativi, e nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 8 febbraio 2008, n. 5 art. 2, c. 3;
- il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Le deleghe sono attribuite secondo le modalità di esercizio di cui all'art. 2381 del codice civile;
- la carica di vicepresidente è esclusa, salvo che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. Quando la società è amministrata da un Amministratore Unico:

- è nominato nel rispetto di quanto previsto del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi decreti attuativi, e nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 8 febbraio 2008, n. 5;
- ad esso compete la gestione ordinaria e straordinaria della Società nei limiti previsti dalla normativa e dal presente Statuto.

4. L'organo amministrativo amministra la società svolgendo le attività indicate nel piano delle attività approvato dalla Giunta Regionale e attuando gli indirizzi per la gestione della società impartiti dalla stessa.

5. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

6. La rappresentanza legale della società spetta al Presidente nel caso della presenza di un Consiglio di Amministrazione o, viceversa, all'Amministratore Unico.

7. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1 è determinato dall'assemblea nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia.

8. Quando alla società partecipano gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 87/2009, la nomina dell'organo amministrativo è effettuata dalla Regione Toscana nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo previa intesa con gli altri soci.

9. Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo si riunisce su indicazione del Presidente o quando un consigliere ne faccia richiesta. Il consiglio è convocato dal Presidente con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza. Esso si riunisce nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione purché su territorio regionale.

10. Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo delibera a maggioranza dei consiglieri in carica.

11. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Articolo 8 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 art. 2, comma 1, lettera c, che ne individua anche il presidente.

3. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e a ciascun membro del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia.

4. La nomina viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Articolo 8 - bis **Organi sociali**

1. Sono organi sociali:

l'Assemblea

l'Organo amministrativo

il Collegio sindacale.

2. E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali:

- gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,
- trattamenti di fine mandato.

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo IV **CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO DELLA REGIONE TOSCANA**

Articolo 9 **Potere di controllo della Regione Toscana**

1. L'organo amministrativo, entro 5 giorni dall'avvenuto controllo da parte del collegio sindacale, sottopone al controllo della Giunta regionale gli atti di seguito indicati:

- a) bilancio previsionale economico e bilancio di esercizio;
- b) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- c) operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;
- d) atti relativi alla dotazione organica e contratti di consulenza;
- e) ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta regionale.

2. Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti di gestione di cui al comma 1 alle prescrizioni del piano delle attività e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.

3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere, in senso favorevole, s'intende comunque espresso.

4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto all'organo amministrativo ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi come sopra impartiti.

5. L'organo amministrativo è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di ispezioni e controlli presso la sede della società da parte della Regione Toscana.

Titolo V BILANCIO

Articolo 10

Esercizio sociale, bilancio di esercizio, bilancio previsionale economico, piano delle attività e conto economico pre-consuntivo.

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è approvato nei termini previsti all'articolo 6, comma 3.

2. Quando la Regione è unico socio, entro il 30 novembre di ogni anno, la società elabora il piano delle attività, unitamente al bilancio previsionale economico, sulla base degli Indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre. Contestualmente all'approvazione del piano delle attività, la Giunta regionale impartisce all'organo amministrativo gli indirizzi per la gestione della società.

3. Quando partecipano alla società gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della LR 87/09 il piano delle attività e il bilancio previsionale economico di cui al comma 2, sono elaborati dalla società entro il 30 novembre di ogni anno sulla base degli indirizzi dei partecipanti, resi noti alla stessa entro il 31 ottobre. Il piano delle attività e il bilancio previsionale economico sono approvati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4 della l.r. 87/2009 entro il 31 dicembre; contestualmente all'approvazione il collegio di direzione impartisce all'organo amministrativo gli indirizzi per la gestione della società.

4. L'organo amministrativo redige annualmente un Bilancio pre-consuntivo economico che tiene conto dei movimenti contabili fino al 31 di agosto, proiettati fino alla fine dell'esercizio, accompagnato da una relazione che illustra i provvedimenti assunti e le attività già svolte in attuazione del piano delle attività. Il pre-consuntivo economico al 31 agosto con proiezione al 31 dicembre e la relazione sono trasmessi direttamente alla Giunta entro il 15 settembre di ogni anno.

Titolo VI NORME FINALI E DI RINVIO

Articolo 11

Ingresso di altri soci

1. L'ingresso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 87/2009 è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità previste all'articolo 2, comma 3 della medesima legge. Tale decisione costituisce atto soggetto al controllo analogo di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 87/2009.

2. La partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 è disciplinata all'articolo 2, comma 5 della l.r. 87/2009. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione Toscana non può essere inferiore al 51% del capitale sociale.

3. Le partecipazioni azionarie non sono cedibili a soggetti diversi dalla Regione e dagli ATO.

4. A seguito dell'ingresso dei soggetti di cui al comma 1, gli organi in carica provvedono ad adeguare l'atto costitutivo e lo statuto e si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, commi 4, 5 e 6 della l.r. 87/2009.

Articolo 12
Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.